



LA REVISIONE LEGALE IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROGRAMMA FORMATIVO ISCRITTI REGISTRO TIROCINANTI 2022

PALERMO 14 DICEMBRE 2022

DOTT. DOMENICO MERLINO



ARGOMENTI

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

- Introduzione ed inquadramento normativo
- I poteri del collegio sindacale
- I doveri del collegio sindacale
- Il sindaco revisore

LA REVISIONE LEGALE

- Evoluzione normativa e cenni al D. Lgs 39/2010 e successive modifiche
- ISA Italia: panoramica di insieme e riferimenti normativi;
- La relazione di revisione ed i collegamenti con i principi di revisione
- ISA ITALIA n.200: *Gli obiettivi della revisione contabile*
- Le fasi del processo di revisione previste dagli ISA e collegamento ai singoli principi. Le fasi di: *Accettazione, Pianificazione, Esecuzione e Conclusioni.*
- ISA ITALIA n.230: *l'organizzazione degli incarichi e le carte di lavoro*




IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

DOTT. DOMENICO MERLINO

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Funzione	Tradizionale	Dualistico	Monistico
Organo amministrativo	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione	Consiglio di amministrazione
Organo di controllo	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato controllo
Revisione Legale	Collegio sindacale o Revisore Legale	Revisore Legale	Revisore Legale

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE



IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE ORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Osservanza delle legge e dello statuto
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo
- Adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile
- Bilancio d'esercizio
- Relazione dei sindaci

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE STRAORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Aumenti di capitale sociale
- Riduzione volontaria del capitale sociale
- Riduzione del capitale sociale per perdite
- Trasformazione
- Fusione e scissione
- Liquidazione
- Conferimento d'azienda
- Controllo e attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

PROCEDURE STRAORDINARIE DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Convocazione dell'assemblea
- Amministrazione attiva
- Altri compiti richiesti al collegio sindacale: *indagine su fatti denunciati dai soci*
- Altri compiti richiesti al collegio sindacale:
 - *indagine su fatti denunciati dai soci;*
 - *Denuncia al tribunale;*
 - *Impugnazione delle delibere dell'assemblea;*
 - *Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione.*

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2403 - Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila

- sull'osservanza della legge e dello statuto,
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.
- **Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.**

Art. 2409-bis – Revisione legale dei conti

[1] La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

[2] **Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.**

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

*La revisione legale è stata sottratta al collegio sindacale ed è stata attribuita ad un **revisore o società di revisione**, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. I compiti del Collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.*

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2403-bis - Poteri del collegio sindacale

- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
- Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
- L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. [come modificato dal D.Lgs 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e successive modifiche]

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
- Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
- Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 16 del D.Lgs 39/2010 - Enti di Interesse Pubblico («EIP»)

Comma 2

Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, **la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.**

Art. 19 bis del D.Lgs 39/2010 - Enti sottoposti a regime intermedio

Comma 2

Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, **la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.**

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Art. 2407 – Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [2409 - 2449].

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.

Art. 15 del D.Lgs 39/2010 – Responsabilità

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi **per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.**

Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.



LA REVISIONE LEGALE

DOTT. DOMENICO MERLINO

INTRODUZIONE

Revisione Volontaria?

Due Diligence?

Revisione semestrale?

Revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato?

Attestazioni del requisito di idoneità finanziaria dei trasportatori?

Ecc.

www.assirevi.it

www.cndcec.it

EVOLUZIONE NORMATIVA E CENNI AL D. LGS 39/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

2004 – Controllo Contabile: La riforma del codice civile introduce la separazione dei controlli tra: vigilanza (sindaco) controllo contabile (revisore)

2010 – Revisione Legale: Testo Unico sulla Revisione Legale (D.Lgs 39/10) fa esplicito rimando ai principi di revisione ISA (Principi Internazionali)

2014 – Principi ISA ITALIA: obbligatori per tutti i tipi di revisione legale tutti devono applicare i principi ISA ITALIA indipendentemente da chi esegue la revisione legale

2016 (D.LGS. 135/16): modifica del 39/10 sono introdotti per lo svolgimento dell'attività di revisione legale Viene esteso l'obbligo formativo a tutti gli iscritti al registro revisori legali

ISA ITALIA: PANORAMICA DI INSIEME E RIFERIMENTI NORMATIVI;

La revisione legale, svolta in conformità ai **principi di revisione internazionali (ISA Italia)** elaborati ai sensi dell' **art. 11 del Decreto D.Lgs 39/2010**, è esercitata ai sensi di legge da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali.

Nei casi espressamente previsti dagli **artt. 2409 bis**, comma 2, e **2477, comma 5, cod. civ.**, ai sensi dei quali lo statuto, in alcuni casi, può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal **collegio sindacale**, i relativi componenti o il sindaco unico devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

ISA ITALIA: PANORAMICA DI INSIEME E RIFERIMENTI NORMATIVI;

Art. 14 del D.Lgs 39/2010 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Comma I

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

Standard Internazionali

Audit e Review
delle informazioni finanziarie

ISA

ISRE

Incarichi di assurance
diversi da Audit e
review

ISAE

Incarichi speciali

ISRS

ISA: International Standards on Auditing

ISRE: International Standards on Review Engagements

ISAE: International Standards on Assurance Engagements

ISRS: International Standards on Related Services

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

Dal 2005 l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ha avviato il progetto di semplificazione e chiarificazione degli International Standard on Auditing (ISAs).

Obiettivo del progetto è stato quello di **migliorare la qualità della revisione** (necessità di rendere gli ISA più chiari migliorandone la comprensione per un'applicazione più coerente)

A febbraio 2009 è stato completato il progetto.

Il nuovo set di Principi Internazionali (ISA) è entrato in vigore per le revisioni sui bilanci il cui esercizio inizia il/successivamente al 15 dicembre 2009.

Tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 39 del 27 gennaio 2010, ci si aspettava che a breve gli **“Clarity ISAs”** diventeranno il set di principi di revisione di riferimento nazionali.

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

Art. 11

((Principi di revisione).))

(1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

3. In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.)

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

La revisione legale **deve** essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea. L'**obbligo** riguarda tutti i revisori contabili e le società di revisione iscritte nel registro.

I principi di revisione, per i quali è già in atto il processo di adozione, sono **I principi di revisione internazionali (ISA)**. Questi sono elaborati dall'IFAC (International Federation of Accounters) e seguiranno un processo di **endorsement** prima della loro applicazione.

Fino all'adozione dei principi ISA, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

PRINCIPI DI REVISIONE – GLI ASPETTI LEGALI

In passato l'inosservanza dei principi di revisione non determinava in modo automatico la **responsabilità del revisore**, essendo ammissibile la possibilità di discostarsi dalla best practice in considerazione delle peculiarità delle circostanze del caso concreto.

I nuovi principi di revisione dovranno invece essere **necessariamente osservati** in quanto **dotati di efficacia normativa**, con la conseguenza che la violazione del principio può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore.

L'inosservanza dei principi di revisione assume rilievo ai fini del giudizio di responsabilità, **tuttavia** anche l'osservanza degli stessi determina conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità.

Attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente ai revisori di **ridurre il rischio** di essere ritenuti responsabili del loro operato, **ma non lo annulla**.

PRINCIPI DI REVISIONE

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

Principi di revisione internazionali (ISA)
(versione Clarified 2009) dal principio n. 200 al n. 720

Principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento Italiano non previsti dagli ISA Clarified

- ✓ SA 250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;
- ✓ SA 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza"

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal primo gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione del principio di revisione (ISA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale" in vigore dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi" entra in vigore dal primo gennaio 2015.

DOTT. DOMENICO MERLINO

PRINCIPI DI REVISIONE

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” in vigore dal 7 aprile 2010 (di seguito anche “Decreto”), ha previsto, con **l’art. 11, comma 1**, che **in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.**

**Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto, in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
ABROGATO dal D.Lgs 17 luglio n.135**

A tal fine, e secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati. Sempre a norma dell’art. 12 del Decreto, i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Convenzione di cui all'art. 12 del D.Lgs 39/2010

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

I soggetti ammessi alla **Convenzione** e la **CONSOB** hanno elaborato un set di principi di revisione, **tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali**.

Tali principi di revisione, oggetto di specifica **PRIMA Determina** emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, sono **convenzionalmente definiti** “**principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10**”.

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

- ❑ *I principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono una traduzione degli ISA, versione Clarified, con adattamenti al sistema Italia.*

Gli adattamenti, non presenti negli ISA Clarified, sono riportati nel principio con la lettera « I » con note a piè di pagina con numerazione «0» «bis» «ter» ecc.

- ❑ *I paragrafi degli ISA Clarified che sono disapplicati sono evidenziati in grigio*

- ❑ *Le considerazioni di portata generale, che impattano su tutti i principi ISA ITALIA sono state riportate solo negli ISA ITALIA 200 e 700.*
- ❑ *I rinvii che gli ISA Clarified fanno agli altri documenti di revisione internazionali, quali ISA 800, ISA 805 [che non fanno parte degli ISA ITALIA] non essendo applicabili alle revisioni ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010 non trovano applicazione.*
- ❑ *Non si applicano al settore pubblico.*

- ❑ *I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tali principi (anche ISCQ1) nell'esercizio della revisione legale ai sensi del Decreto 39/2010*

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

Principio ISA ITALIA	TITOLO
ISQC Italia I	Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi.
200	Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia)
210	Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione
220	Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
230	La documentazione della revisione contabile
240	Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio
250	La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio
260	Comunicazione con i responsabili delle attività' di governance
265	Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
300	Pianificazione della revisione contabile del bilancio
315	L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera
320	Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile
330	Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
402	Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi
450	Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
500	Elementi Probativi
501	Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci
505	Conferme esterne

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
510	Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura
520	Procedure di analisi comparativa
530	Campionamento di Revisione
540	Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa
550	Parti Correlate
560	Eventi Successivi
570	Continuità Aziendale
580	Attestazioni scritte
600	la revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

N. Principio ISA ITALIA	TITOLO
610	utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore
620	UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE
700	Formazione del Giudizio e Relazione sul Bilancio
705	Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
706	Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente
710	Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo
720	Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile
250B	Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
720B	Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Il comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 stabilisce che la relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'**articolo 11**, comprende:

- a) un *paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle **regole di redazione applicate dalla società***;
- b) una *descrizione della portata della revisione legale svolta **con l'indicazione dei principi di revisione osservati***;
- c) un **giudizio** sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle **norme che ne disciplinano** la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) **eventuali richiami di informativa** che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un **giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio**.
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

**ISA ITALIA
700**

Formazione del Giudizio e Relazione sul Bilancio

Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente.

**Applicabile
dal:**

Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

L'ISA ITALIA 700 tratta della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio.

Esso tratta altresì della **forma e del contenuto della relazione di revisione** emessa in esito alla revisione contabile del bilancio.

L'esempio che segue è estratto dal principio ISA ITALIA 700 per le revisioni legali di Società non EIP.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in **conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.**

DOTT. DOMENICO MERLINO

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Elementi alla base del giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

[Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

[Ritengo][Riteniamo] di aver **acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.**

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono **l'acquisizione di una ragionevole sicurezza** che il bilancio **d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende **un livello elevato di sicurezza** che, tuttavia, **non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.**

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

LA RELAZIONE DI REVISIONE ED I COLLEGAMENTI CON I PRINCIPI DI REVISIONE

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il **giudizio professionale** e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] **lo scetticismo professionale** per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, **dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] **elementi probativi sufficienti ed appropriati** su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, **rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno**;